





# S&P

**Scuola e professione / Problemi esperienze di formazione**



**Aprile 82**

**Anno X n. 2 lire 2500 Abbonamento postale gruppo IV / 70  
Cooperativa Nuova Formazione / Via Marconi 8 - 40121 Bologna**



### L'evoluzione della legislazione sugli handicappati

La legislazione nazionale su scuola e alunni portatori di handicaps riflette l'evoluzione dei principi e delle metodologie dell'assistenza, a partire dalla legge del 1890 sulla «beneficenza pubblica». In questa legge, fra i fini che definiscono le istituzioni di beneficenza, vi è quello di procurare «l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale ed economico...» ai poveri «tanto in stato di sanità quanto in stato di malattia». L'educazione viene chiaramente intesa in senso etico, correzionale e repressivo e non certo come promozione sociale e umana.

Si origina così il concetto di una «educazione speciale» in strutture speciali e per soggetti speciali. Lo Stato in ogni caso fino a tempi recenti non si fa direttamente carico dell'intervento educativo e assistenziale, ma si limita ad erogazioni di contributi ad enti pubblici e privati, riservandosi, in quanto finanziatore, funzioni burocratiche e di controllo.

Benché fin dagli inizi del '900 per i ciechi e i sordomuti si attuasse l'istruzione e qualche forma di frequenza scolastica, il primo punto di riferimento è costituito dalla «riforma Gentile» (1923) e dal suo regolamento (1925).

Si stabilisce, per quanto attiene al nostro argomento:

1. che l'obbligo scolastico è esteso ai ciechi e sordomuti che non presentino altre anomalie;
2. che i mutilati e invalidi di guerra

«e coloro che dalla nascita o per cause sopravvenute non abbiano la piena capacità funzionale degli organi» possono ottenere dispense da alcune prove d'esame (educazione fisica, canto, ecc.);

3. che il preside ha facoltà «di allontanare dall'istituto gli alunni o i candidati affetti da malattie contagiose o ripugnanti» (si tratta di una norma probabilmente di carattere sanitario, ma che ha avuto una interpretazione estensiva in senso sociale).

A queste caute aperture si sovrappongono poco dopo norme restrittive (1928):

— chi ha imperfezioni fisiche non può svolgere attività di insegnamento per non compromettere il prestigio della scuola;

— si incarica l'università di definire le anomalie dello sviluppo infantile per l'organizzazione di interventi specialistici per l'organizzazione di «classi differenziali»;

— si definisce complessivamente il principio dell'esclusione scolastica: «quando gli atti di permanente indisciplina siano tali da lasciare il dubbio che possano derivare da anomalie psichiche, il maestro può proporre l'allontanamento definitivo dell'alunno al direttore didattico, il quale curerà la assegnazione dello scolaro alle classi differenziali...».

A causa della genericità di questa norma, ma soprattutto per la sua applicazione, gli interventi educativi speciali e separati vennero massicciamente estesi dagli alunni handicappati a quelli devianti rispetto a norme sociali. Si creò quindi una sovrapposizione fra deficit biofisici e devianza, che accumulò in un unico intento rieducativo soggetti del tutto diversi, ma che furono assimilati in una visione terapeutica correzionale in cui non era più possibile distinguere il dato patologico dal disadattamento e dallo svantaggio sociale.

Nel 1933 vengono di fatto istituite le scuole speciali mediante l'assunzione da parte dello Stato, in regime di convenzione, delle scuole per alunni «diversi» (non solo handicappati, ma anche carcerati, adulti, ecc.) prima gestite dai Comuni.

Una seconda fase si sviluppa dall'approvazione della Costituzione al 1970.

Durante questo periodo, mentre per l'enunciazione costituzionale si pongono i principi fondamentali dell'uguaglianza, sul piano amministrativo e della legislazione ordinaria si rafforzano strutture scolastiche emarginanti, sia pure

in un contesto di *riabilitazione* e di *razionalizzazione*.

La Costituzione impegna: a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza e impediscono lo sviluppo della persona. In particolare l'art. 34 recita: «la scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore... è obbligatoria e gratuita...». L'art. 38, 2° comma: «... gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale...».

Si è molto discusso sulla distinzione fra *istruzione* e *educazione* e se significasse una differenza concettuale o soltanto terminologica.

In ogni caso per oltre 15 anni l'integrazione scolastica degli handicappati non è oggetto di nessuna norma legislativa. In questo periodo si danno invece numerose disposizioni amministrative e alcune indicazioni normative sulle strutture e gli strumenti dell'educazione speciale, si definiscono le funzioni, i compiti, i finanziamenti delle scuole speciali e delle classi differenziali. L'efficienza e l'organizzazione di queste «strutture scolastiche parallele» sembra prevalere sulla individuazione dei bisogni e dei soggetti cui sono destinate.

Non si tratta più, come nella normativa precedente alla Costituzione, di svolgere compiti disciplinari, correzionali e rieducativi (quindi in sostanza di difendere i criteri selettivi e meritocratici della scuola), ma piuttosto di corrispondere alle esigenze della riabilitazione, intesa come intervento razionale, specialistico e terapeutico.

È tuttavia chiaro che a questo intento di derivazione tecnica e medica, frettolosamente importato dagli Stati Uniti, si sovrappongono, per la rigidità della nostra cultura scolastica, le antiche valutazioni.

Nel 1953 le classi differenziali sono ancora destinate agli «alunni tardivi, nervosi, instabili, i quali rivelano inadattabilità alla disciplina comune e ai normali metodi e ritmi di insegnamento».

Nel 1962 vengono definiti diversi tipi di classi differenziali: per tardivi e falsi anormali psichici, per minorati psichici, per minorati fisici, per ambliopi, per sordastri.

È evidente il rischio della contaminazione fra handicaps biologici e devianze o deficit socio-culturali. Nello stesso anno, con una legge di bilancio, vengono formalmente finanziate e istituite le classi differenziali nelle scuole statali e le scuole speciali anche

nei comuni minori. La segnalazione della minorazione è affidata all'insegnante e ratificata dal medico scolastico che stabilisce la destinazione dell'alunno; il criterio è costituito dalla applicazione dei test sul quoziente intellettivo che non deve essere al di sotto del 70%.

Il regolamento dei servizi di medicina scolastica (1967) definisce sostanzialmente tre istituzioni scolastiche specializzate: le classi differenziali, le scuole speciali, le scuole interne ai centri di rieducazione per i minorenni, ai centri medico-sociali per handicappati e agli istituti assistenziali per l'infanzia. Nello stesso tempo vengono fortemente potenziate le équipes medico-psico-pedagogiche «per il razionale e precoce reperimento degli alunni», affetti da disturbi dell'intelligenza e del comportamento, destinati a frequentare la scuola dell'obbligo in condizioni speciali.

Alla genericità delle disposizioni legislative e alla correlativa incertezza interpretativa fa riscontro la efficienza delle équipes, che ottengono finanziamenti proporzionali ai «casi» individuati nella scuola elementare e in seguito anche nella scuola materna e nella scuola media.

Il risultato è che gli alunni iscritti nelle scuole speciali passano da 24.151 nel 1961 a 66.404 nel 1970; nello stesso periodo le classi differenziali aumentano da 967 a 6.626, sia pure con denominazioni diverse (classi aperte, sperimentali, di rotazione, di aggiornamento) e i ragazzi iscritti da 13.000 a 60.000.

Il fenomeno raggiunge la sua punta massima nel 1971 quando gli alunni delle scuole speciali assommano a 71.851. Il *dépistage* selvaggio delle équipes medico-psico-pedagogiche consente ad autorevoli accademici di affermare incredibilmente che il numero dei minori handicappati è di 3.260.000, cioè più del 20% della popolazione scolastica.

Aumenta quindi la confusione nei giudizi fra handicaps (mentali, fisici e sensoriali) e disadattamento che, per la sua connotazione di svantaggio culturale o in riferimento alla «normalità» dell'apprendimento, viene equiparato all'handicap. E aumentano le obiezioni scientifiche e le proteste culturali e politiche.

Il punto di inversione è costituito dall'art. 28 della legge 118/71, una legge che si presenta in una veste «riformista» ma che contiene importanti elementi di evoluzione in

senso sociale e partecipativo degli interventi per l'handicap e della stessa metodologia dei servizi socio-sanitari.

Dopo aver previsto diverse facilitazioni per la frequenza della scuola dell'obbligo, il citato articolo precisa: «L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvo i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire l'apprendimento o l'inserimento alle predette classi normali».

Questa disposizione accelerò fortemente il processo dell'integrazione scolastica degli handicappati, le cui tappe successive più rilevanti sono: il documento della Commissione Falcucci (e la conseguente circolare n. 227 del 1975), la legge 517 e il DPR 616 del 1977.


Il «documento Falcucci» e la circolare ministeriale n. 227, anche per la spinta politica e sociale dei decreti delegati sulla scuola, interpretarono e organizzarono la incerta e contrastata situazione dell'inserimento che si era verificata dopo la legge 118/71.

Il DPR 616/77 trasferì alle regioni le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica (prima di competenza dei patronati scolastici), agli interventi di assistenza medico-psichica per i minorati e gli handicappati; nell'ambito di queste competenze diverse regioni hanno legiferato in materia di diritto allo studio e hanno assunto servizi di medicina scolastica.

La legge 517/77 ha previsto esplicitamente l'integrazione scolastica dei portatori di handicaps, indicando, sia pure genericamente, le modalità, le funzioni dell'insegnante di sostegno, nonché le competenze degli organi collegiali per la programmazione dell'inserimento. La legge, dal punto di vista pratico, è estremamente carente per quello che riguarda i servizi socio-psico-pedagogici che vengono confusamente attribuiti sia allo Stato sia agli enti locali «nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio». Attualmente tutte le funzioni di medicina scolastica e riabilitativa dovrebbero essere assunte dalle Unità sanitarie locali.

I problemi ancora aperti (insegnante di sostegno, aggiornamento dei docenti, criteri di *dépistage*, rapporti con il territorio) fanno parte della «cronaca».

a cura di GIANNI SELLERI



### *L'aggiornamento dei docenti in un convegno dell'Associazione industriali*

L'aggiornamento continuo e costante è una caratteristica e un'esigenza particolarmente viva nelle società avanzate: lo richiedono la dinamica dei rapporti interpersonali e intercategoriale all'interno della società civile, la nascita di nuovi bisogni e di nuove risposte a questi ultimi, l'evoluzione delle diverse culture presenti nel contesto sociale, la trasformazione quotidiana nel mondo della produzione e dei servizi. E, naturalmente, questa esigenza e questa pratica non possono non interessare in primo luogo la scuola, che di formazione si occupa per definizione e che dunque non può, ovviamente, trasmettere eternamente a chi la frequenta solo quei modelli e quelle cognizioni che il tempo ha reso superate.

È partendo da questi presupposti che l'Associazione Industriali di Bologna ha recentemente organizzato un convegno su «L'aggiornamento dei docenti: esigenza primaria in una società che si evolve». Non deve stupire che la promozione di un tale tema sia venuta da un'organizzazione di categoria, per di più appartenente alla sfera produttiva: vi è, infatti, un preciso interesse da parte del mondo industriale a che docenti costantemente aggiornati preparino uomini e donne in grado di rispondere realmente — una volta entrati nel mondo del lavoro — alle richieste poste dalla continua evoluzione dell'apparato produttivo. Ma, al di là della particolare attenzione con cui questo tema